REGOLAMENTO (CEE) N. 601/87 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1987

recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 854/86 recante modalità di applicazione per la distillazione obbligatoria di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 536/87 [2], in particolare l'articolo 41, paragrafo 9,

considerando che, a decorrere dalla campagna 1986/1987 l'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 si applica in Spagna ; che è indispensabile adeguare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 854/86 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1863/86 [4], in particolare in ordine alla delimitazione delle regioni di produzione ;

considerando che l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 854/86 prevede le condizioni in base alle quali taluni produttori sono esonerati dall'obbligo della distillazione ; che l'applicazione di tali disposizioni nel corso della campagna viticola 1985/1986 ha dimostrato che tali requisiti hanno dato esito all'esonero di una quota troppo rilevante della produzione ; che dal punto di vista amministrativo è possibile limitare gli esoneri ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 854/86 è modificato come segue :

1. All'articolo 4, paragrafo 2 è aggiunto il seguente testo :

« — regione 6 : le parti spagnole delle zone viticole C ».

2. All'articolo 4, paragrafo 3 è aggiunto il seguente testo :

« — regione 6 : 27 500 000 hl ».

3. All'articolo 5, paragrafo 1, il testo dell'ultima frase è sostituito dal seguente testo :

« Le classi suddette sono fissate, tra l'altro, in base alle classi di resa previste dal regolamento (CEE) n. 2102/84 ».

4. All'articolo 9, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo :

« 1. I produttori che, previe eventuali detrazioni ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 4, quarto comma del regolamento (CEE) n. 337/79, sono tenuti a consegnare alla distillazione obbligatoria un quantitativo globale di vino da tavola inferiore a 5 hl sono esonerati dall'obbligo di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 ».

5. All'articolo 14 è aggiunto il seguente paragrafo :

« 3. Il prodotto ottenuto dal taglio di un vino atto a produrre un vino da tavola bianco o di un vino bianco con un vino atto a produrre un vino da tavola rosso o con un vino da tavola rosso, conformemente all'articolo 125, paragrafo 1 dell'atto di adesione, può essere consegnato alla distillazione in Spagna. A tale scopo è assimilato ad un vino da tavola bianco di tipo A I ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
[2] GU n. L 55 del 25. 2. 1987, pag. 1.
[3] GU n. L 80 del 25. 3. 1986, pag. 14.
[4] GU n. L 161 del 17. 6. 1986, pag. 30.